



COMUNE DI MILENA

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 10

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (P.E.F - TARI) - Aggiornamento biennale 2024/2025 - Anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno 8 del mese di Maggio, l'Organo di Revisione del superiore Ente, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 30 Gennaio 2024 per il triennio 2024/2027, mediante estrazione a sorte.

Nell'ambito delle proprie funzioni previste dall'Art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) ha esaminato la proposta di deliberazione, unitamente agli allegati di Legge, pervenuta, tramite PEC, a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico Arch. Silvia Rita Severino, proponente, operando ai sensi e nel rispetto:

VISTO

- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità di Regolamentazione per l'Energia Reti e Ambiente (**ARERA**) con la deliberazione n. 15/2022 adottata ha stabilito le misure per regolare la qualità del servizio di gestione dei rifiuti;
- la finalità e quella di assicurare agli utenti, domestici e non domestici, un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio sull'intero territorio nazionale;
- sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio interessato;
- sono previsti più schemi regolatori e ciascun ente deve individuare in quale si posiziona la sua gestione, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio o nella carta della qualità vigenti che deve essere, in ogni caso, garantito: livello qualitativo minimo, intermedio e avanzato;
- con la deliberazione *de qua*, si impone ai soggetti gestori del servizio rifiuti il rispetto di una serie di obblighi di servizio.

RICHIAMATO l'Art. 2 del TQRIF "Disposizioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti".

VISTO:

- l'Art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che, testualmente, recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.

Considerato che:

- l'Art. 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° Gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'Art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'Art. 1, comma 527, della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni ARERA nn. 57/2020, 158/2020, 238/2020, 493/2020 e la determina 2/2020 hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'Art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'Art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'Art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446;
- l'Art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano Economico Finanziario.

Visto

- che per ciò che concerne la Tassa sui Rifiuti (TARI), Nel nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 (Decreto Milleproroghe 2021 30/12/2021 n. 228) il legislatore ha previsto che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'Articolo 1, comma 683, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. **Pertanto, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono**

decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 Aprile.

- che in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Visto l'Art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Vista la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani per l'anno 2024.

Visto che a decorrere dall'anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006 ad opera del D. Lgs. 116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

Visto che l'allegato L- quinquies contenuto nel D.Lgs. 116/2020 riporta solo 29 categorie di utenze, e non più 30 come nel precedente Decreto Ronchi con esclusione della categoria n. 20 – Capannoni industriali con attività di produzione, impianti in cui vi è produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali anche pericolosi. A tali utenze non potrà essere più applicata la TARI a decorrere dal 2021.

Visto che le modifiche introdotte all'Art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020 riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

Visto il D.P.R. 27 Aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Considerato il Piano Economico Finanziario 2024 che espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Milena è presente l'Ente di Governo dell'ambito e cioè la S.R.R. (Società di Regolamentazione Rifiuti) previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

Considerato del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2024 predisposto dalla SRR, acquisito al Protocollo generale n. 3283 del 12 Aprile 2024;

Vista la determinazione n. 15 del 12 Aprile 2024 del Funzionario responsabile della S.R.R. ATO3 Caltanissetta Provincia Nord avente ad oggetto: *"Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2024-2025 del Comune di Milena (CL) – Aggiornamento biennale 2024/2025"* in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 /2019 e 3 agosto 2021 n.363/2021, acquisita al Protocollo n. 3283 del 12 aprile 2024;

Considerato che il PEF espone un costo complessivo massimo ammesso di € 400.733,00 e detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021-parte fissa per € 3.503,00 per un totale di € 397.230,00;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2024 e quello delle entrate tariffarie computate per l'anno 2023, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Considerato che la procedura di validazione del PEF, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, verrà svolta dall'ente territorialmente competente e cioè la S.R.R. (Società di Regolamentazione Rifiuti);

Ritenuto che la proposta in oggetto verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale il Piano Economico Finanziario 2024, che prevede un costo complessivo massimo ammesso di € 400.733,00 e detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021-parte fissa per € 3.503,00 per un totale di € 397.230,00;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Visto Il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n.267/00, con particolare riguardo alla competenza consiliare di cui all'Art. 42, comma 2, lettera l);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 31 Dicembre 2023, recante *"Esame ed approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2024-2026 e della nota integrativa - Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011"*;

Vista la Legge di conversione in Legge del D.L. Superbonus il quale proroga la scadenza di approvazione delle tariffe al 30/06/2024;

Vista la dichiarazione di veridicità dei dati, delle informazioni e della documentazione trasmessa a mezzo PEC dall'Ente Comune di Milena con nota del 12 Aprile 2024.

Vista la determinazione n. 15 del 12 Aprile 2024 del Funzionario responsabile della S.R.R. ATO3 Caltanissetta Provincia Nord avente ad oggetto: *"Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2024-2025 del Comune di Milena (CL) – Aggiornamento biennale 2024/2025"* in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 /2019 e 3 agosto 2021 n.363/2021, acquisita al Protocollo n. 3283 del 12 Aprile 2024.

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del responsabile del servizio Arch. Silvia Rita Severino e regolarità contabile, del

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott. Claudio Salvatore Cipolla, resi, ai sensi degli Articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo del 18.08.2000, N. 267 e ss.mm.ii..

Il Revisore dei Conti, per le proprie competenze,

esprime parere favorevole,

quanto alla proposta di deliberazione Consiglio Comunale, n. 16 del 06/05/2024 oggetto: **“Approvazione Piano Economico Finanziario relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (P.E.F - TARI) - Aggiornamento biennale 2024/2025 - Anno 2024”**.

Li, 07.05.2024.

L'Organo di Revisione

Dott. Michele Anastasi

